

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2019

OGGETTO: ESTEROMETRO: DA GENNAIO ESTERO SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE

La rivoluzione digitale del 2019, con l'avvio dell'obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica (con esonero previsto solo per i contribuenti in regime di vantaggio – ex minimi – e forfettari), interessa non solo le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale. A cambiare dovrà anche essere l'approccio alle operazioni intercorse con l'estero, il che sostanzialmente significa che i contribuenti dovranno entrare nell'ottica di un costante monitoraggio di tutte quelle operazioni che vedono quale controparte, attiva o passiva, un soggetto estero.

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Quanto sopra poiché, a partire dal 2019, se da un lato verrà meno l'obbligo di trasmissione della Comunicazione dei Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (cd. "spesometro"), poiché tutte le fatture transiteranno direttamente da SDI per quanto riguarda le operazioni interne – mentre le operazioni che vedono quale controparte emittente la fattura un ex minimo od un forfettario non saranno oggetto di alcuna comunicazione -, dall'altro lato occorrerà presentare, ricorrendone le condizioni, **una comunicazione mensile delle operazioni intrattenute con soggetti esteri.**

Tale comunicazione, denominata Comunicazione delle operazioni transfrontaliere e presto ribattezzata “esterometro”, consiste nell’invio dei dati rilevanti delle fatture emesse verso soggetti esteri e ricevute da parte dei medesimi soggetti.

Da un punto di vista normativo, il riferimento è all’articolo 1 comma 3-bis del Decreto Legislativo 127/2015, che nella sua formulazione più recente prevede l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in esclusivo formato telematico, dei dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Ai sensi della medesima norma vengono delineati i casi in cui i dati potranno non essere trasmessi:

- Operazioni a fronte delle quali è stata emessa una bolletta doganale;
- Operazioni certificate da fattura elettronica.

La ratio delle esclusioni è evidente: in caso di presenza di bolletta doganale, o di emissione di fattura elettronica, i dati sono già conosciuti dal Sistema di Interscambio, e per tale ragione non sarà necessario trasmetterli nuovamente.

I termini di trasmissione e l’organizzazione sottostante all’adempimento

Per quanto riguarda le tempistiche previste per la trasmissione del cd. esterometro, ci si trova dinnanzi a termini fortemente contratti: è infatti previsto che la trasmissione telematica debba essere effettuata **entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.**

Una tempistica che costringe di fatto ad una corsa contro il tempo, soprattutto nel caso in cui il contribuente affidi la tenuta delle scritture contabili e relativi adempimenti ad un consulente esterno. Non è infatti inusuale, soprattutto nel caso di contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, che la documentazione contabile venga consegnata tutta insieme, ogni tre mesi. Ebbene, **con l’esterometro si dovrà cambiare totalmente approccio, poiché ogni mese occorrerà**

verificare se si siano intrattenute operazioni con soggetti esteri soggette a comunicazione con l'esterometro.

Le “stranezze” della scadenza

La norma dispone un termine di trasmissione a cadenza mensile, pertanto il primo esterometro, ricorrendone il caso, dovrà essere trasmesso entro il mese di febbraio 2019, con riferimento a gennaio. Un termine che “suona strano”, visto che per la fatturazione elettronica, invece, ci si trova in presenza di una moratoria relativa alle sanzioni valevole per tutto il primo semestre 2019, che consente la trasmissione delle fatture emesse al sistema di interscambio entro il termine della propria liquidazione IVA, quindi, nel caso di un trimestrale, addirittura si potrà trasmettere una fattura emessa in gennaio entro il 16 maggio (moratoria che si prolunga sino a settembre per i contribuenti a liquidazione IVA mensile). Al di là di questa considerazione legata alla contingenza dell'avvio della fatturazione elettronica, vi è anche da ricordare che lo “spesometro” era previsto a cadenza trimestrale – che alla fin fine non è mai stata attuata – per poi essere di fatto soggetto a trasmissione a cadenza annuale prima, e semestrale poi. Difficile non interrogarsi sul perché l'esterometro debba invece essere trasmesso mensilmente.

Esterometro passivo, tempistiche ed esoneri

Riassumendo, sul fronte passivo dovranno essere trasmesse tutte le fatture ricevute da soggetti esteri, a meno che l'operazione non sia supportata da bolla doganale. Il termine è quello del mese successivo a quello di avvenuto ricevimento del documento di spesa.

Come evitare l'esterometro con riferimento alle operazioni attive

Sul fronte attivo, vi è modo di evitare l'ennesimo adempimento, ricorrendo all'emissione della fattura verso il soggetto estero in forma elettronica. In tal modo, infatti, i dati entreranno già nella disponibilità del Sistema di Interscambio, evitando di dover inviare anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere. È bene premettere che il tracciato nazionale previsto per l'emissione della fattura elettronica, e l'intero Sistema di Interscambio, non consente - almeno allo stato

attuale - un colloquio con gli eventuali sistemi di fatturazione elettronica esteri, per quanto sia previsto, in futuro, che la e-fattura venga a diffondersi ovunque, con previsione di un sistema unico a livello europeo. Per il momento, tuttavia, così non è. Pertanto, la fattura emessa verso il soggetto estero in formato elettronico “serve” solo per la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio, ma il SDI non potrà procedere al recapito. Per quanto sopra, una copia analogica dovrà comunque essere trasmessa con le modalità ordinarie al cliente, a meno che non si verifichi il remoto caso di soggetto non nazionale (e non stabilito) che si sia comunque dotato di una PEC “nazionale” o che abbia aderito ad un canale informatico di recapito delle e-fatture. Detto questo, da un punto di vista tecnico occorre considerare che il SDI verifica la validità della partita IVA o del codice fiscale del soggetto destinatario di e-fattura, ma tale verifica non è possibile in caso di controparte estera. Per questa ragione, affinché il SDI sia in grado di “comprendere” che si tratta di una fattura verso soggetto estero, evitando indebiti scarti, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, il campo Codice Destinatario dovrà convenzionalmente essere compilato con 7 “x”, ovvero XXXXXXXX.

Il caso dei soggetti identificati

Diversa, invece, è l’emissione di e-fattura verso un soggetto identificato nel territorio nazionale. I soggetti identificati, ricordiamo, sono stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma sono comunque dotati di identificativo nazionale. Per questa ragione, nella fase di emissione si dovrà compilare il Codice Destinatario con sette zeri, ovvero 0000000. Come negli altri casi in cui si utilizza questa metodologia, il SDI, una volta controllata la fattura, restituirà ricevuta di “mancato recapito”, ed una copia analogica dovrà essere consegnata con le modalità consuete al cliente (soggetto identificato nel territorio nazionale).

Tax free shopping

Per concludere la panoramica, vi è anche il caso della fattura elettronica (obbligatoria già dal 1° settembre 2018) che viene trasmessa tramite il sistema doganale Otello, in quanto relativa ad operazioni di cui all’articolo 38-quater, comma 1 del D.P.R. 633/1972 - regime di non

imponibilità delle cessioni di beni (destinati all'uso personale o familiare) effettuate nei confronti di acquirenti domiciliati o residenti fuori dall'UE. Per quanto riguarda questa tipologia di operazioni in sede convegno CNCDEC / AdE del 15 gennaio 2019, è stato chiarito che, posto che il sistema Otello colloquia con l'Agenzia delle Entrate, queste fatture elettroniche risulteranno automaticamente presenti nel SDI. Non sarà quindi necessario né trasmetterne una copia in formato "B2C", né includerle nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Ronciglione, 24/01/2019

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**